



Egitto. La Corte costituzionale riconosce il diritto delle donne ad essere nominate giudici del Consiglio di Stato

di Irene Spigno

La Corte costituzionale egiziana, il 14 marzo 2010, ha dichiarato la contrarietà a Costituzione dell'esclusione per le donne della possibilità di essere nominate giudici del Consiglio di Stato (*Maglis id-Dowla*). Il 15 febbraio 2010, l'Assemblea generale del Consiglio di Stato egiziano aveva votato contro la nomina delle donne all'interno del collegio giudicante. La votazione, alla quale avevano partecipato 380 giudici, aveva visto una forte maggioranza (formata da ben 334 voti) a favore dell'esclusione delle donne, mentre soltanto 42 giudici si erano espressi in senso contrario e 4 si erano astenuti. Il voto favorevole all'esclusione era stato giustificato sulla base dell'assunto secondo cui le donne non sarebbero state in grado di sopportare le pressioni derivanti dal lavoro giudiziario il cui impegno, peraltro, si sarebbe rivelato incompatibile con i loro doveri di mogli e madri.

Il Consiglio di Stato, organo giudiziale istituito nel 1946, ha la competenza a risolvere controversie in seguito a ricorsi presentati dai singoli individui nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici, con riferimento in particolare a quelle in materia amministrativa, comprese le cause relative al risarcimento di danni provocati dall'azione pubblica e l'annullamento di decisioni amministrative illegittime (art. 172 della Costituzione). Esso inoltre svolge attività consultiva nei confronti dello Stato e

di altri enti pubblici in diversi settori, come i contratti amministrativi, e interviene nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali mediante il rilascio di pareri.

Il risultato della votazione avvenuta in sede dell'Assemblea generale ha suscitato profonde critiche e reazioni, sia nell'opinione pubblica, che negli ambienti istituzionali: lo stesso Presidente del Consiglio di Stato, Mohammed Al-Husseini, sostenitore della parità tra i sessi nell'accesso alle cariche pubbliche, una settimana dopo il voto, aveva sottoposto la questione al Consiglio speciale, che rappresenta la più alta autorità amministrativa all'interno dell'ordinamento egiziano e che svolge anche funzioni di supervisione nei confronti dell'attività del Consiglio di Stato.

Il Consiglio speciale si è pronunciato sulla questione, confermando, con una maggioranza di quattro voti contro tre, la decisione che era stata assunta dall'Assemblea generale. Nonostante ciò, Al Husseini ha adottato un provvedimento preliminare finalizzato a consentire la nomina di giudici di sesso femminile all'interno del Consiglio di Stato. Tale provvedimento, rientrando tra le prerogative del Presidente dell'organo amministrativo, che non era vincolato dalla decisione dell'Assemblea generale che aveva un valore meramente consultivo, era giustificato, secondo Al Husseini, dalla necessità di salvaguardare la reputazione a livello internazionale sia dell'Egitto, che dello stesso Consiglio di Stato.

Per superare il contrasto sorto in seno all'organo amministrativo, il Primo Ministro, Ajmed Nazif, ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 175 della Costituzione egiziana, il quale prevede la competenza della Corte a pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi.

Il ricorso presentato da Nazif aveva ad oggetto l'interpretazione della legislazione relativa alla nomina dei membri del Consiglio di Stato e, in particolare, la disposizione in base alla quale i membri del Consiglio dovevano essere "egiziani", sulla cui interpretazione si è incentrato il contrasto tra coloro che erano a favore dell'esclusione delle donne e coloro che invece erano contrari. Un'interpretazione più conservatrice di tale norma, infatti, considera che soltanto gli egiziani di sesso maschile possano accedere alla carica di giudice del Consiglio di Stato, mentre secondo una visione più progressista, il legislatore ha voluto imporre il solo requisito della cittadinanza, e non anche quello del sesso. Tale ultima interpretazione fa leva in particolare sull'art. 40 della Costituzione egiziana, secondo cui tutti i cittadini sono

uguali davanti alla legge, godono dei medesimi diritti e doveri ed è vietata qualunque forma di discriminazione basata sul sesso, origine, lingua, religione o ideologia. Inoltre, i principi fondamentali in materia di cittadinanza derivanti sia da quanto stabilito dall'art. 1 della Costituzione – secondo il quale il popolo egiziano collabora per la realizzazione dell'unità della nazione araba – che dall'art. 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici di cui l'Egitto è Stato firmatario, impongono che agli uomini e alle donne sia garantita la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici.

La Corte costituzionale ha affermato che non vi è, né nella legislazione egiziana, né all'interno del diritto islamico, alcuna norma che vieti alle donne di entrare a far parte dell'organico del Consiglio di Stato. Il giudice costituzionale ha inoltre sottolineato come l'Assemblea generale che aveva proceduto al voto, non aveva alcuna competenza a decidere chi poteva essere nominato giudice del Consiglio stesso. Tale competenza è infatti riconosciuta dalla normativa egiziana solamente al Consiglio speciale che può adottare decisioni con riguardo alla nomina, alla promozione e al trasferimento dei membri del Consiglio di Stato e che dovrà dare attuazione alla decisione della Corte costituzionale stessa.

L'ordinamento egiziano compie così un altro importante passo verso il superamento della discriminazione di genere nel potere giudiziario, dopo che, nel 2003, la prima donna è stata nominata membro della Corte costituzionale e, nel 2007, nonostante la resistenza dei partiti più conservatori, il Presidente della Repubblica ha nominato giudici del Consiglio superiore giudiziale 31 donne.